

Correzione

Ordinanza concernente la convenzione germano-svizzera di doppia imposizione

del 30 aprile 2003 (RS **672.913.610**; RU **2003** 1337)

Art. 15 cpv. 2

Invece di:

² L'Amministrazione federale delle contribuzioni constatata per scritto il consenso e chiude la procedura con la trasmissione delle informazioni alla competente autorità americana.

Leggasi:

² L'Amministrazione federale delle contribuzioni constatata per scritto il consenso e chiude la procedura con la trasmissione delle informazioni alla competente autorità.

21 settembre 2004

Cancelleria federale

